

Pordenone, li 12/12/2022

**CIRCOLARE INFORMATIVA N° 46/2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Trasporto di rifiuti in ADR - obbligo per il produttore di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti</b>
-----------------	---

Fonte: *Confindustria Alto Adriatico*

Dal 1° gennaio 2023 la normativa ADR (che regola il trasporto su strada delle merci pericolose) estende l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche agli "speditori" di merci pericolose. Per "speditore", secondo quanto previsto al capitolo 1.2.1 dell'ADR nella versione 2019, si intende qualunque "impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi". Ai fini dell'ADR anche i rifiuti sono "merci"; l'obbligo della nomina del consulente riguarda quindi anche le imprese che producono ed avviano a smaltimento o recupero rifiuti da trasportare secondo la normativa ADR.

I produttori di rifiuti pericolosi che vanno trasportati in ADR devono nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti.

I rifiuti che presentano le caratteristiche delle merci classificate pericolose ai fini del trasporto su strada sono sottoposti alla normativa ADR e il produttore del rifiuto si configura, per l'ADR, come "speditore" quando organizza il trasporto dal luogo di produzione o di detenzione del rifiuto all'impianto di recupero o smaltimento, sottoscrivendo il formulario di trasporto come produttore/detentore.

Dal 1° gennaio 2023 anche gli "speditori" (ad esempio, le imprese produttrici di rifiuti) di rifiuti sottoposti all'ADR debbono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti.

In pratica, quindi, l'obbligo della nomina del consulente riguarda tutti i produttori di rifiuti (anche una sola tipologia) che per conferirli allo smaltimento o recupero sottoscrivono come produttore/detentore il formulario di identificazione per il trasporto (cosiddetto FIR) barrando "Sì" al punto 8 di detto formulario, dove deve essere indicato se il trasporto sia sottoposto o meno alla normativa ADR.

Il concetto di speditore secondo l'ADR

### **Chi è lo "Speditore"**

La definizione di speditore, ai sensi del capitolo 1.2.1 dell'ADR è la seguente: l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Lo "speditore" secondo l'ADR è una definizione che deve essere letta tenendo comunque presente quelle che sono le definizioni dei soggetti coinvolti nella filiera del trasporto secondo il D. Lgs. n. 286/05: infatti, in una resa EXW, secondo la quale il venditore non è committente del trasporto, questo soggetto potrebbe essere già oggi obbligato alla nomina del consulente ADR se effettua operazioni di imballaggio, riempimento o carico delle merci pericolose, salvo i casi di esclusione per effetto delle esenzioni previste dal D. Lgs. n. 40/00 ove non in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. n. 35/10 (numero limite di spedizioni mensili ed anno, con quantitativo massimo di merci in colli o alla rinfusa cat. 3 e 4 della tabella capitolo 1.1.3.6 ADR ed apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture).

### Quando un rifiuto pericoloso è soggetto alla normativa ADR in fase di trasporto?

Si ricorda che non tutti i rifiuti pericolosi sono soggetti all'ADR nella fase di trasporto.

Per valutare l'assoggettabilità di un rifiuto a tale normativa vanno considerate le frasi di pericolo attribuite alle sostanze che costituiscono o contaminano il rifiuto e da cui ne deriva l'attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo HP, secondo quanto stabilito dall'allegato I alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Indicativamente, i rifiuti soggetti ad ADR sono quelli cui sono attribuite le seguenti caratteristiche di pericolo HP, in quanto le sostanze in essi contenute sono classificate con le frasi di pericolo corrispondentemente indicate qui (Allegato ADR).

Quando si avvia a smaltimento un rifiuto che abbia le caratteristiche di pericolo HP sopra elencate, determinate dalle frasi di pericolo indicate in corrispondenza della singola caratteristica di pericolo, è necessario, dal 1 gennaio 2023, aver nominato il consulente per la sicurezza dei trasporti previsto in qualità di speditore.

### Sanzioni per mancata nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti ADR

La mancata nomina del consulente per la sicurezza ADR è punita con sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro (d.lgs. n.35/2010, art. 12).

Rimaniamo a Vs. disposizione.

Per informazioni rivolgersi a:

Alessia Nosella tel.: 0434247632 mail: [alessia.nosella@applika.net](mailto:alessia.nosella@applika.net)

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito [www.applika.net](http://www.applika.net)

Cordiali saluti,

**APPLIKA Srl**

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika srl al seguente indirizzo e-mail: [amministrazione@applika.net](mailto:amministrazione@applika.net)

#### APPLIKA SRL

SEDE LEGALE E STUDI CONSULENZA  
via Beato Odorico, 7 - 33170 Pordenone (PN)  
Tel. +39 0434 247632 - Fax +39 0434 245765  
info@applika.net - PEC: applika@pec.applika.net

[www.applika.net](http://www.applika.net)

C.F. e P.IVA 01472540937 - REA PN - 79453  
Capitale sociale € 26.250,00

Azienda con Sistema di Gestione  
Qualità e Sicurezza certificato  
secondo le norme ISO 9001:2015  
e UNI EN ISO 45001:2018



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

CFA **AiFOS**  
Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro